Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B ►C1 **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 29 aprile 2004

che modifica la decisione 94/984/CE per quanto riguarda le norme di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria relative alle carni fresche di pollame in transito o temporaneamente immagazzinate nella Comunità

[notificata con il numero C(2004) 1650]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/436/CE) ◄

(GU L 189 del 27.5.2004, pag. 47)

Rettificata da:

►C1 Rettifica, GU L 92 del 12.4.2005, pag. 1 (2004/436/CE)

▼B
▼C1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

che modifica la decisione 94/984/CE per quanto riguarda le norme di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria relative alle carni fresche di pollame in transito o temporaneamente immagazzinate nella Comunità

[notificata con il numero C(2004) 1650]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/436/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ([1]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, terzo trattino, e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile ([2]), stabilisce le norme generali di polizia sanitaria relative alle importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi.

(2) La decisione 94/984/CE della Commissione ([3]) stabilisce le norme di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi.

(3) La direttiva 97/78/CE del Consiglio fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ([4]), tra cui, all'articolo 11, alcune disposizioni relative al transito, quali il ricorso alla rete ANIMO e al documento veterinario comune di entrata.

(4) Tuttavia, al fine di preservare le condizioni sanitarie nella Comunità, sono necessarie ulteriori garanzie affinché le partite di carni fresche di pollame in transito nella Comunità soddisfino i requisiti di salute animale all'importazione applicabili ai paesi autorizzati in funzione della specie interessata.

(5) La decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1979, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche ([5]), è stata recentemente modificata al fine di includervi condizioni relative al transito e stabilire una deroga per il transito tra territori della Russia con un riferimento ai posti d'ispezione frontalieri designati specificamente a quest'ultimo fine.

(6) In base all'esperienza, la presentazione al posto d'ispezione frontaliero, a norma dell'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, dei

([1]) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
([2]) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CE (GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17).
([3]) GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 34).
([4]) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
([5]) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/372/CE (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 45).

▼C1

documenti veterinari originali rilasciati nel paese terzo esportatore volti a soddisfare i requisiti regolamentari del paese terzo di destinazione non è una garanzia sufficiente del rispetto reale dei requisiti di salute animale affinché l'introduzione dei prodotti in causa nel territorio comunitario non presenti rischi. Risulta pertanto opportuno stabilire un modello specifico di certificato sanitario adatto alle situazioni di transito dei prodotti in questione.

(7) Occorre altresì delucidare l'applicazione del requisito di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE, secondo cui è ammesso unicamente il transito di prodotti provenienti da paesi terzi per i quali non vige alcun divieto di introduzione nel territorio della Comunità, facendo riferimento all'elenco di paesi terzi allegato alla decisione 94/984/CE.

(8) Tuttavia, data la situazione geografica di Kaliningrad e considerati i problemi climatici che rendono inagibili alcuni porti in determinati periodi dell'anno, è necessario prevedere norme specifiche per il transito attraverso la Comunità delle partite da e verso la Russia.

(9) La decisione 2001/881/CE della Commissione [1] stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi; risulta opportuno specificare i posti d'ispezione frontalieri preposti al controllo del suddetto transito alla luce della presente decisione.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 94/984/CE.

(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 94/984/CE è modificata come segue:

1) È inserito il seguente articolo 1 *bis*:

*"Articolo 1*bis

Gli Stati membri provvedono affinché le partite di carni di pollame destinate al consumo umano, introdotte nel territorio della Comunità e destinate a un paese terzo, in transito immediato o dopo magazzinaggio ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità europea, rispettino i seguenti requisiti:

a) provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, iscritto all'allegato I della presente decisione ai fini dell'importazione di carni fresche di pollame;

b) soddisfano i requisiti di salute animale specifici di cui alla parte A o B dell'attestato zoosanitario facente parte del modello di certificato di cui all'allegato II, sezione 2;

c) sono scortate da un certificato sanitario conforme al modello C dell'allegato II, sezione 2, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;

d) la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata."

[1] GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/273/CE (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 21).

▼C1

2) È inserito il seguente articolo 1 *ter*:

"Articolo 1 ter

1. In deroga all'articolo 1 *bis*, gli Stati membri autorizzano il transito attraverso la Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d'ispezione frontalieri comunitari preposti di cui all'allegato della decisione 2001/881/CE, di partite da e verso la Russia, direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillano la partita con un sigillo numerato in serie;

b) ogni pagina dei documenti che scortano la partita, di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, reca il timbro 'SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA' apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero;

c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

d) l'ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.

2. Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio comunitario.

3. L'autorità competente effettua controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e il quantitativo di prodotto in uscita dal territorio comunitario corrisponda a quello in entrata."

3) Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º maggio 2004.

L'articolo 1, paragrafo 1, e l'allegato si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼C1

ALLEGATO

L'allegato II, sezione 2, della decisione 94/984/CE è modificato come segue:

È aggiunto il seguente modello C di certificato:

« **MODELLO C**
(Transito e/o magazzinaggio)
MODELLO TRANSITO/MAGAZZINAGGIO

1. **Speditore** (nome e indirizzo completi)	**CERTIFICATO VETERINARIO** per le carni fresche di pollame (1), [in transito] [immagazzinate] (2) (7) nella Comunità europea N. (3) ORIGINALE
2. **Destinatario** (nome e indirizzo completi)	3. **Origine delle carni** (4) 3.1. Paese e relativo codice ISO: ..... 3.2. Codice del territorio: .....
5. **Luogo di destinazione del [transito]/[magazzinaggio]** (7) **delle carni** 5.1. Magazzinaggio in: Stato membro UE: ..... Nome e indirizzo dello stabilimento (5) (10): .... 5.2. Luogo di destinazione del transito nel paese terzo finale (10): .... Nome e indirizzo del posto d'ispezione frontaliero comunitario di uscita (10):	4. **Autorità competente** 4.1. Ministero: ..... 4.2. Servizio: .... 4.3. Livello locale/regionale: .... 6. **Località di carico per l'esportazione** ....
7. **Identificazione del mezzo di trasporto e della partita** (6) 7.1. [Autocarro] [Vagone ferroviario] [Nave] [Aereo] (7) 7.2. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:	7.3. Identificazione dettagliata della partita (8): ....

8. Identificazione delle carni

8.1. Carni di: ..... *(specie animale)*

8.2. Temperatura delle carni di pollame facenti parte della partita: refrigerata/congelata (5)

8.3. Identificazione delle carni di pollame facenti parte della partita:

Natura dei tagli (8)	Numero dello/degli stabilimento/i			Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)
	Macello	Sezionamento/trasformazione	Deposito frigorifero		
			Totale		

▼C1

9. Attestato zoosanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche di pollame di cui al presente certificato:

9.1. provengono da un paese o da una regione autorizzati, al momento della macellazione, all'importazione nella CE ai sensi dell'allegato I della decisione 94/984/CE e

9.2. soddisfano i pertinenti requisiti sanitari di cui all'attestato zoosanitario del modello di certificato A/B (7) riportato all'allegato II, sezione 2, della decisione 94/984/CE e

9.3. sono ottenute da pollame macellato e sottoposto a trasformazione il ..... o nel periodo dal ..... al ..... (9).

10. Timbro ufficiale e firma

Fatto a ....., il .....

(Timbro) (11)

.....

(Firma del veterinario ufficiale) (11)

.....

(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

Note

(1) Carni fresche di pollame: tutte le parti di pollo, tacchino, faraona, anatra e oca, tenuti e allevati in cattività, adatti al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento di conservazione, eccetto il trattamento col freddo; le carni condizionate sottovuoto o in atmosfera controllata devono essere scortate anch'esse da un certificato redatto secondo il presente modello.

(2) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio.

(3) Attribuito dall'autorità centrale competente.

(4) Paese e descrizione del territorio come indicato nell'allegato della decisione 94/984/CE della Commissione (come da ultimo modificata).

(5) Indicare l'indirizzo (con numero di riconoscimento, ove noto) del deposito in una zona franca, del deposito franco, del deposito doganale o dell'impresa di approvvigionamento navi.

(6) A seconda dei casi, indicare i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, indicare il numero di volo dell'aereo.
In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al punto 7.3 il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, ove presenti.

(7) Cancellare la dicitura non pertinente.

(8) Compilare se pertinente.

(9) Data o date della macellazione. Non è consentita l'importazione di carni ottenute da animali macellati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota (4), o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.

(10) Compilare se pertinente.

(11) Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

»